(ente in liquidazione) UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Reg. delibere assemblea consortile n. 4 del 02/12/2021.

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016. Approvazione.

L'anno 2021, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 15,00 in videoconferenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 73, 1° comma, del D.L. n. 18/2020;

Assiste alla seduta il segretario consortile dott.ssa Petrolo Marina la quale provvede alla redazione del presente verbale;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO CHE:

- 1. Il Consorzio Intercomunale per la promozione e lo sviluppo della Costa Tirrenica è stato costituito con Decreto Prefettizio n. 2616 del 28/07/1983, poi trasformato con atto n. 12821 del 19/10/1995, registrato in data 08/11/1995 Rep. 273;
- 2. In data 15/07/2008 veniva stipulata la convenzione per la modifica relativa alla redistribuzione delle quote associative;
- 3. Con decreto Prefettizio del 04/04/2012, a seguito delle deliberazioni di recesso dal Consorzio da parte di 7 comuni su 10, venendosi a configurare la fattispecie prevista dall'art. 11 della Convenzione consortile, ai sensi del quale, nel caso di recesso di due terzi degli enti partecipanti al Consorzio in parola, quest'ultimo è cessato per estinzione del fine con la contestuale nomina del Commissario Liquidatore da parte del Prefetto di Vibo Valentia;

RICHIAMATO il decreto del Prefetto di Vibo Valentia del 05/09/2013, prot. n. 26363, con il quale è stato nominato quale commissario liquidatore il Dott. Lafaci Salvatore Lorenzo, attribuendo allo stesso i compiti e le funzioni attribuiti al presidente del consorzio, al presidente del consiglio di amministrazione, all'assemblea consortile e al consiglio di amministrazione;

(ente in liquidazione) UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO l'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- 1. effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- 2. approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

DATO ATTO CHE:

- Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- 2. In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni".

CONSIDERATO, dunque:

(ente in liquidazione) UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- 1. che le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Tusp, sono tenute a comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il Censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31 dicembre nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione del precedente "*Piano di razionalizzazione*") e devono altresì trasmettere al MEF i Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del Tusp;
- 2. che le Amministrazioni di cui sopra, nel caso di specie, devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fondazioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti, partecipati o meno. Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo del MEF;

ACCERTATO che questo Consorzio non possiede partecipazioni in società;

DATO ATTO altresì, a fini informativi, che il Consorzio stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, Aziende speciali o altri organismi strumentali;

VISTI:

i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, I comma, del d.lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente statuto consortile;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la vigente convenzione consortile rep. n. 1/2008 del 15/07/2008;

DELIBERA

(ente in liquidazione) UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- 1. a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte del Consorzio intestato;
- 2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- 3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Tropea, per 15 giorni consecutivi, nella Sezione "Consorzio Costa Tirrenica (in liquidazione)" ai fini della pubblicità legale così come previsto dall'art. 46 dello Statuto consortile;
- 4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Liquidatore F.to dott. Lafaci Salvatore Lorenzo Il Segretario Consortile F.to dott.ssa Petrolo Marina

(ente in liquidazione) UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

<u>Allegato alla deliberazione assemblea consortile n. 4./2021 avente per oggetto:</u>
<u>"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20</u>
DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE."

PARERI RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, I COMMA, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

- Si esprime parere favorevole in ordine alla deliberazione di cui in oggetto.

Tropea, lì 02/12/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Cicala Antonia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla deliberazione avente per oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE."
- Tropea, lì 02/12/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Cicala Antonia

(ente in liquidazione) UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della pubblicazione	
	ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1^ comma del D.Lgs n^ 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno al n del Reg. Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. Lì,	
	Il Responsabile del procedimento
	f.to
	ICATO DI ESECUTIVITA' D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno	
Lì	
	IL SEGRETARIO CONSORTILE F.to dott.ssa Marina Petrolo
E' copia conforme all'originale.	
Tropea, lì	IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA dott.ssa Antonia Cicala